

STATUTO

1. COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, l'Associazione culturale astrofili denominata "ALPHA GEMINI", ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. SEDE

L'associazione ha sede in Civitanova Marche, presso la Scuola media statale "Luigi Pirandello", via Saragat, 50.

3. FINALITA'

L'associazione, non avente fine di lucro, persegue finalità di promozione della cultura e della conoscenza dell'astronomia, creazione e potenziamento di raccolte, archivi bibliografici, di stampa quotidiana e/o periodica, cineteche, mediateche, organizzando simposi, incontri, conferenze, dibattiti, manifestazioni, osservazioni del cielo, visite e viaggi culturali, e quant'altro promuova la conoscenza dell'astronomia, come contributo alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini, delle capacità, della qualità dei cittadini.

4. ATTIVITA' PRINCIPALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di :

- predisporre, custodire e/o gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali, sia a livello culturale in senso ampio sia organizzando, a mero titolo esemplificativo, archivi bibliografici, raccolte di stampa quotidiana e / o periodica, cineteche, mediateche;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale (osservazioni, incontri, lezioni, conferenze, visite e viaggi) finalizzate alla conoscenza ed alla diffusione dell'astronomia;
- creare momenti di incontro e di socializzazione anche mediante la organizzazione di visite guidate e di viaggi di approfondimento;
- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone;
- tenere rapporti con altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati ed enti locali per l'attuazione delle dette finalità.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

5. ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali l'Associazione potrà svolgere attività complementari. In particolare, per gli associati e tesserati, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 460/97 e ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, l'Associazione, ammessa a valersi delle disposizioni di cui all'art. 3, sesto comma, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, potrà organizzare viaggi e soggiorni turistici come momento di sviluppo culturale.

6. SOCI

Gli associati si distinguono in :

- associati fondatori
- associati onorari
- associati ordinari

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati onorari le persone od enti che verranno eletti dall'assemblea della associazione, su proposta dei soci fondatori, per meriti particolari nel campo della cultura in generale, e della cultura astronomica in particolare.

Sono associati ordinari le persone che avendo compiuto la maggiore età, vengono ammesse, dietro loro richiesta, con delibera del Comitato di Gestione.

Possono essere associati ordinari dell'associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art.3 del presente Statuto e intendono partecipare alle attività organizzate dall'associazione per il raggiungimento delle finalità stesse.

Possono essere anche ammessi, quali soci ordinari, i minori di età, previa autorizzazione di chi esercita su di essi la potestà.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

I soci hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle assemblee.

L'associato aderisce alla associazione pagando la relativa quota associativa.

La partecipazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo determinato, fermo in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati hanno il diritto a frequentare i locali e gli spazi a disposizione dell'associazione, secondo modi e tempi definiti dal Presidente.

L'associazione è aperta a tutti i cittadini in occasione di incontri, conferenze, osservazioni del cielo, e in tutti i momenti culturali, che non siano riservati alla sola presenza degli associati.

7. DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni socio ha diritto di partecipazione alle attività ed alle strutture dell'Associazione; di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

Ogni socio maggiore di età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

8. DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nel rispetto del rapporto associativo; hanno unicamente diritto al rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e buona fede.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La Qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per decesso
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- per delibera di esclusione della assemblea

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- l'indisciplina o l'indegnità da chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi

Viene considerato moroso l'associato che, essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di due mesi l'uno dall'altro dal Comitato di Gestione a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

10. SANZIONI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In casi di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Comitato di Gestione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione.

11. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, da indicare nel bilancio come Fondo contributi di ammissione e Fondo contributi straordinari associati;
- c) da eventuali donazioni e lasciti, da indicare in bilancio come Fondo contributi straordinari di terzi;
- d) da eventuali Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della associazione sono costituite :

- a) dalle quote sociali
- b) dall'utile derivante da organizzazione di corsi, concorsi, manifestazioni o partecipazioni ad essi;
- c) da eventuali contributi statali, regionali, provinciali e comunali, erogati da enti pubblici o contributi versati da privati;
- d) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Comitato di Gestione, sentito il parere dell'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

12. CONTRIBUTI

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari

Sono ordinari quelli fissati come contributi di iscrizione ed annuali di esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuto, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati onorari non sono obbligati ad alcun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione, ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale, nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

I contributi associativi sia ordinari che straordinari versati dai soci non sono rimborsabili in nessun caso e sono altresì intransmissibili.

13. RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario dell'associazione, comprendente l'esercizio che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario dell'associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea e da questa approvato in sede di sessione ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario dell'associazione, regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, deve essere trascritto nei verbali delle assemblee dei soci.

14 . UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

Gli utili e / o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

Gli eventuali utili e / o avanzi di gestione sono accantonati in parte – minimo 10 % - al fondo di riserva ed il restante importo sarà destinato al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali dell'ente e/o a beneficenza.

15. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci
2. Consiglio Direttivo

16. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purchè in territorio italiano, dall'organo amministrativo mediante avviso, da affiggere alla sede dell'associazione, almeno dieci giorni prima della riunione, e recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Copia dell'avviso affisso verrà inviata a tutti gli associati ed all'indirizzo trascritto nel libro dei soci, almeno sette giorni prima della riunione.

L'assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e dell'ammontare dei contributi dovuti.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Hanno diritto ad intervenire alla assemblea tutti gli associati che risultano ammessi dall'organo amministrativo quali associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

17. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione a copertura rispettivamente dell'avanzo e del disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- sulla nomina dei soci onorari;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;

- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo;
- su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- sul trasferimento della sede.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il Presidente nomina un segretario e se del caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle riunioni ed in genere sul diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

18. AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da sette a dieci membri eletti dall'Assemblea dei soci, e dura in carica tre anni. *I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.* In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio provvedere alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, Un Tesoriere, 3 consiglieri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo l'eventuale rimborso di spese vive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, nonché all'ammontare delle quote sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Di ciascuna riunione verrà redatto (su apposito registro) il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni di sorta.

Esso procede anche alla redazione dell'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione la cui inosservanza, dopo la approvazione dell'assemblea, sarà obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

19. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate, per attività istituzionali e complementari relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata suddivise tra le attività istituzionali e complementari, relative al periodo di anno;
- stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione;
- provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

20. PRESIDENTE

Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procede agli incassi da terzi e autorizza i pagamenti.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato di gestione.

21. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina del liquidatore ed in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Vi è obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

22. NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, oltre le disposizioni di legge vigenti in materia, il buon senso e la buona fede di tutti gli associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Civitanova Marche, li 9 gennaio 1999.

Archie Canale
Kathleen Lippa
Ruth Ann
Patricia French
Joan Marcell
Anne Marie Galt

Joini Ave Rite. X
 Katole Ciampado X
 Gland. Bernadine // Macgrawin
 Min. Kellin X
 Gemelle Catin
 Fortup. Howard X
 Felous Siro X
 Sebastiano Escoli X
 Ave Blegioni X
 X

une Recllar

X

- Anselmo Polos Polos
Savale Fortesche

He h

Augelou Cline

~~Alfonsine Lur~~

- John J. J.

~~John J.~~

X Gold Jean

X Louise Binkler

- John Binkler

John Binkler

~~Paula Paul~~

X ~~John Binkler~~

X V. K. Roberts

X - Albert Binkler

X Anne Binkler

John Binkler

Auguste Binkler

David Binkler

- St. Boni St. Boni

- John Binkler